



## Comune di Casalgrande

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

### **SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI**

Tel. 0522 998542-13 Fax 0522 998533

[ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it](mailto:ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it) PEC: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Allegato D)

### **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE DI ARREDI SCOLASTICI**

#### **Art. 1 Oggetto del contratto**

Fornitura e installazione di arredi scolastici, di cui all'Elenco prodotti, suddivisa in due lotti:

- Lotto 1 – Arredi da esterno;
- Lotto 2 – Arredi da interni;

La fornitura potrà subire nel corso del rapporto contrattuale delle variazioni quantitative nei limiti di 1/5 del valore contrattuale a norma dell'art. 106 c. 12 del Dlgs n. 50/2016, senza che la ditta abbia diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

#### **Art. 2 Ambito applicativo**

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del Codice dei contratti.

#### **Art. 3 Normativa di riferimento**

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel D.Lgs. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di
- servizi e forniture;
- la disciplina di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### **Art. 4 Adempimenti contrattuali**

La consegna e montaggio dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal Responsabile del Procedimento.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale biodegradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta ed assimilabili, degli imballaggi.

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

#### **Art. 5 Controlli e contestazioni**

Successivamente alla consegna dei beni l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle richieste, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

#### **Art. 6 Penali in caso di ritardo**

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R..

La Ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire, anche via fax, spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato

#### **Art. 7 Normativa anticorruzione**

Il fornitore contraente, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione medesima, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il fornitore contraente si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Amministrazione Comunale, rinvenibili sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.r. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte dell’affidatario degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 Subappalto**

Non è consentito il subappalto, anche parziale, della fornitura oggetto del presente Avviso.